

## ADACTA RISPONDE



### *Adacta Risponde*

## Assegnazione agevolata dei beni ai soci

*Sono socio al 50% in una società commerciale che detiene in proprietà un negozio dato in locazione a terzi. Ho letto della possibilità di assegnare/cedere in modo agevolato taluni beni ai soci e avrei bisogno di conoscere i tratti principali di tale agevolazione. Inoltre, nel ...*

## Adacta Risponde



Tweet

in Share



# Assegnazione agevolata dei beni ai soci

DI VALENTINO SIMEONI

*Sono socio al 50% in una società commerciale che detiene in proprietà un negozio dato in locazione a terzi. Ho letto della possibilità di assegnare/cedere in modo agevolato taluni beni ai soci e avrei bisogno di conoscere i tratti principali di tale agevolazione. Inoltre, nel caso in cui io e il mio socio decidessimo di usufruirne, in che modo potremmo mantenere la parità di trattamento fra noi?*

La Finanziaria 2016 prevede la possibilità per le società di effettuare, entro il 30.9.2016, l'assegnazione/cessione agevolata di taluni beni ai soci.

Possono procedere all'assegnazione agevolata le società commerciali (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società in nome collettivo; società in accomandita semplice) mentre destinatari dell'assegnazione sono i soggetti (persone fisiche e società), anche non residenti, che rivestono la figura di socio all'atto dell'assegnazione e risultano iscritti nel libro soci, qualora prescritto, alla data del 30.9.2015 ovvero entro il 31.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

Per le società prive del libro soci (ad esempio, società di persone), l'identità dei soci al 30.9.2015 deve essere provata, come confermato dall'Agenzia nella Circolare n. 26/E del 1.6.2016, con un "idoneo titolo avente data certa".

Tale chiarimento si ritiene applicabile anche alle srl, per le quali, per effetto di quanto disposto dal DL n. 185/2008, non sussiste più l'obbligo del libro soci.

Oggetto di assegnazione agevolata sono i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ed i beni mobili iscritti in Pubblici registri. Le caratteristiche del bene devono essere verificate all'atto dell'assegnazione, a prescindere dalla data di acquisizione.

In particolare, il momento di assegnazione corrisponde con quello in cui la stessa è effettuata: per gli immobili si tratta della stipula dell'atto notarile.

L'assegnazione agevolata richiede il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati ed è pari all'8% che aumenta al 10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione.

Il valore normale è individuato con criteri diversi a seconda della tipologia del bene. Per quanto riguarda gli immobili va preso a riferimento il valore di mercato (art. 9, comma 3, TUIR) o il valore catastale.

L'imposta sostitutiva dovuta va versata in 2 rate di cui la prima pari al 60% entro il 30.11.2016 e la seconda del restante 40% entro il 16.06.2017.

L'assegnazione, in linea generale, deve avvenire nel rispetto del principio della par condicio tra i soci, sulla base delle quote di partecipazione al capitale sociale.

Può così essere assegnato un immobile in comunione tra i soci, oppure è possibile usufruire delle agevolazioni in esame anche con riferimento ad un bene assegnato nei confronti soltanto di alcuni soci e non necessariamente alla generalità degli stessi.

In presenza di beni difficilmente divisibili (come nel caso degli immobili) la par condicio è comunque rispettata qualora ad un socio sia attribuito un immobile agevolabile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro, che rappresenti una distribuzione di utili o una restituzione di capitale.

Infine possono essere contestualmente assegnati sia beni agevolabili che beni non agevolabili.

[v.simeoni@adacta.it](mailto:v.simeoni@adacta.it)

Domenica 26 Giugno 2016

© RIPRODUZIONE RISERVATA